

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA*Sezione IV civile**fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni*

Il Tribunale, nella procedura *ex artt.* 48 e 112, c. II, C.C.I.I. promossa su istanza di
 , recante riunito il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale
 promosso da , composto dai Magistrati:

Dott. Luca Perilli

Presidente

Dott.ssa Simonetta Bruno

Giudice

Dott. Alessandro Pernigotto

Giudice relatore ed estensore

riunito in camera di consiglio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2025,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

rilevato che ricorso *ex artt.* 40 e 44 C.C.I.I. depositato in data 11.10.2024 la società
 ha proposto una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi
 e dell'insolvenza riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi entro un
 assegnando termine;

rilevato che con decreto depositato in data 24.10.2024 il Tribunale ha fissato termine di
 60 giorni decorrente dall'iscrizione di cui all'art. 45, c. II, C.C.I.I. (ovverosia sino al
 14.12.2024) per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano,
 l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, cc.



I-II, C.C.I.I., oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, c. I, C.C.I.I., oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 *bis* C.C.I.I., con la documentazione di cui all'art. 39, cc. I-II, C.C.I.I. e che con successivo decreto depositato in data 20.12.2024 detto termine è stato prorogato sino al 12.2.2025;

rilevato che in data 12.2.2025 ha depositato la proposta definitiva di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, cc. I-II, C.C.I.I.;

rilevato che è stato acquisito il parere del Commissario giudiziale, depositato in data 27.3.2025;

rilevato che la domanda di accesso al concordato è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120 *bis* C.C.I.I.;

rilevato che ha sede legale in , Via (cfr. art. 27, c. II, C.C.I.I.), è imprenditore commerciale (cfr. visura camerale in atti) e versa in stato di crisi, quantomeno dal punto vista finanziario;

rilevato che, secondo la documentazione offerta dalla proponente, l'attivo concordatario si attesta nell'importo di € 2.168.059,40= (di cui € 396.672,94= di c.d. finanza terza) mentre il passivo concordatario si attesta nell'importo di € 6.344.990,00=, comprensivo di spese di procedura e fondi rischi;

rilevato che il piano concordatario elaborato da – espressamente qualificato dalla proponente come un piano in continuità indiretta con un innesto di c.d. finanza esterna - risulta articolato sui seguenti assunti:

- cessione dell'azienda (con il relativo magazzino) già concessa in affitto (con incasso dei canoni maturati sino alla cessione di cui in appresso) con atto del 23.9.2024 a Sapes Caino S.r.l.: al riguardo, va evidenziato che in pendenza dei termini per il deposito della proposta e del piano di concordato è stata avviata una procedura ai sensi dell'art. 91 C.C.I.I. che si è conclusa con la stipulazione in data 13.3.2025 dell'atto di cessione dell'azienda e del magazzino medesimi in favore di Sapes Caino S.r.l. per il prezzo complessivo di € 1.500.000,00=;



- recupero dei crediti commerciali verso clienti ed impiego dei crediti tributari;
- impiego delle disponibilità liquide nella titolarità della proponente;
- impiego della finanza terza messa a disposizione da parte della cessionaria (per € 300.000,00=) e del legale rappresentante della proponente (per € 96.673,00=);

rilevato che la proposta concordataria rivolta da _____ prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e delle prededuzioni oltreché:

- il pagamento integrale dei creditori privilegiati *ex art. 2751 bis* n. 1, 2 e 5, c.c., dell'unico creditore ipotecario, di INPS e INAIL, dell'Erario (in quest'ultimo caso, in particolare, grazie alla previsione di cui all'art. 2776, c. III, c.c.);
- il pagamento parziale (nelle misure di cui *infra*) di tutti gli ulteriori creditori privilegiati (degradati al chirografo per incapacienza dell'attivo sociale) e chirografari naturali;

il tutto entro un orizzonte temporale fissato con il primo semestre dell'anno 2026;

rilevato che la proposta concordataria elaborata da _____ prevede la formazione di n. 14 classi di creditori (delle quali risultano ammesse al voto soltanto le classi di cui ai nn. 7 e seguenti) così composte:

- Classe 1: creditori privilegiati *ex art. 2751 bis*, n. 1, c.c., di cui si prospetta il pagamento integrale in denaro entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 109 c. 5 C.C.I.I. (non votante);
- Classe 2: creditori privilegiati *ex art. 2751 bis*, n. 2, c.c., di cui si prospetta il pagamento integrale in denaro entro il termine di centottanta giorni di cui all'art. 109 c. 5 C.C.I.I. (non votante);
- Classe 3: creditori privilegiati *ex art. 2751 bis*, n. 5, c.c., di cui si prospetta il pagamento integrale in denaro entro il termine di centottanta giorni di cui all'art. 109 c. 5 C.C.I.I. (non votante);
- Classe 4: creditore ipotecario, di cui si prospetta il pagamento integrale in denaro entro il termine di centottanta giorni di cui all'art. 109 c. 5 C.C.I.I. (non votante);



- Classe 5: Inps e Inail, di cui si prospetta il pagamento integrale in denaro entro il termine di centottanta giorni di cui all'art. 109 c. 5 C.C.I.I. (non votante);
 - Classe 6: crediti erariali privilegiati *ex* artt. 2752 e 2776, c. III, c.c., di cui si prospetta il pagamento integrale in denaro entro il termine di centottanta giorni di cui all'art. 109 c. 5 C.C.I.I. (non votante);
 - Classe 7: crediti di _____, degradati al chirografo per incapienza, di cui si prospetta il pagamento in misura pari al 16% (votante);
 - Classe 8: crediti per I.V.A. di rivalsa degradati al chirografo per incapienza, di cui si prospetta il pagamento in misura pari al 15% (votante);
 - Classe 9: crediti per I.M.U. e T.A.R.I. degradati al chirografo per incapienza, di cui si prospetta il pagamento in misura pari al 14% (votante);
 - Classe 10: crediti di istituti finanziari e società di *leasing*, chirografari *ab origine*, privi di garanzia alcuna, di cui si prospetta il pagamento in misura pari al 11,60% (votante);
 - Classe 11: crediti di istituti finanziari, chirografari *ab origine*, garantiti da _____, per la quota non garantita, di cui si prospetta il pagamento in misura pari al 11,60% (votante);
 - Classe 12: Classe 11: crediti di istituti finanziari, chirografari *ab origine*, per la quota non garantita da _____ bensì da _____, di cui si prospetta il pagamento in misura pari al 11,60% (votante);
 - Classe 13: Classe 11: crediti di fornitori, chirografari *ab origine*, di cui si prospetta il pagamento in misura pari al 11,60% (votante);
 - Classe 14: crediti di fornitori, chirografari *ab origine*, rientranti nei limiti di cui all'art. 85, c. III, C.C.I.I., di cui si prospetta il pagamento in misura pari al 11,60% (votante);
- rilevato che con decreto depositato in data 24.4.2025 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo a carico di _____ fissando nel giorno 14.7.2025 la data iniziale e nel giorno 21.7.2025 la data finale per l'espressione del voto dei creditori;



rilevato che con relazione *ex art.* 110 C.C.I.I. depositata in data 23.7.2025 e comunicata alla proponente in pari data il Commissario giudiziale ha dato atto che ad esito delle operazioni di voto la proposta di concordato formulata da _____ non è stata approvata da tutte le classi posto che, a fronte di n. 8 classi votanti, una classe - e più in particolare la Classe n. 12 - è risultata dissenziente;

rilevato che con istanza depositata in data 30.7.2025 _____ ha quindi richiesto che il concordato venga comunque omologato ai sensi dell'art. 112, c. II, C.C.I.I.;

rilevato che con decreto depositato in data 31.7.2025, comunicato al Registro delle imprese e notificato al Commissario e ai creditori dissenzienti, il Tribunale ha fissato per il 15.10.2025 l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé salvo poi differirla al 29.10.2025 e quindi al 10.12.2025 anche per consentire l'eventuale partecipazione di _____, creditrice istante la liquidazione giudiziale;

rilevato che in data 21.10.2025 il Commissario ha provveduto al deposito del proprio motivato parere e che nel termine di legge non sono pervenute opposizioni da parte dei creditori o di qualsiasi interessato;

rilevato che con atto depositato in data 13.11.2025 _____ ha dichiarato di rinunciare all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta nei confronti di _____ ;

rilevato infine che all'udienza del 10.12.2025 i procuratori di parte ricorrente, riportandosi alle note scritte dimesse in data 4.12.2025, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di omologazione c.d. trasversale, il Commissario ha ribadito il proprio parere favorevole e il Tribunale si è riservato la decisione;

OSSERVA

Preliminarmente va dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art. 43 C.C.I.I. del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da parte di _____ nei confronti di _____ : procedimento, questo, iscritto al n. _____ P.U. e riunito *ex officio* a quello concordatario iscritto al n. _____ P.U. promosso su istanza di



Ed invero _____, nel rispetto della previsione formale di cui all'art. 306 c.p.c., ha dichiarato con atto depositato in data 13.11.2025 di rinunciare alla relativa domanda.

Quanto invece alla domanda di omologazione c.d. trasversale formulata da parte di _____ con istanza depositata ai sensi dell'art. 112, c. II, C.C.I.I. in data 30.7.2025, essa non può trovare accoglimento, per le ragioni che seguono.

E' pacifico, per quanto sopra riportato, che il piano concordatario elaborato da parte di _____ deve essere qualificato come un piano in continuità aziendale (cfr. art. 84, c. II, C.C.I.I.) e che ad esito delle operazioni voto il concordato non è stato approvato in difetto di unanime approvazione delle classi votanti (cfr. art. 109, c. V, C.C.I.I.) posto che la classe n. 12 è risultata dissenziente.

Da ciò discende, in forza dell'istanza formulata da _____ ai sensi degli artt. 111 e 112, c. II, C.C.I.I., la necessità di esaminare la ricorrenza delle condizioni ivi elencate affinché il concordato possa comunque essere omologato, nonostante la mancata approvazione da parte dei creditori.

Ed invero, nel sistema del C.C.I.I. è stabilita rispetto al concordato in continuità la regola generale per cui *“il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore”*, con la successiva precisazione per cui *“In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2”* (art. 109, c. V, C.C.I.I.) ove per l'appunto viene disciplinata la c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti ovvero sia il meccanismo attraverso il quale al ricorrere di determinate condizioni, su proposta o con l'accordo del debitore, il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le classi di creditori può essere comunque omologato dall'autorità giudiziaria, divenendo così vincolante anche per le classi dissenzienti.

In un'ottica di agevolazione dell'omologazione del concordato preventivo in continuità, si prevede dunque che il dissenso dei creditori possa essere superato da un intervento dell'autorità giudiziaria.

Appare dunque necessario, a ragione del Collegio, che l'interpretazione delle condizioni elencate all'art. 112, c. II, C.C.I.I. sia improntata a particolare rigore, trattandosi di



condizioni la cui ricorrenza apre, come visto, ad uno spazio di eteronomia giudiziaria a fronte di una decisione autonoma del ceto creditorio già formata.

Tanto premesso, risulta risolutivo annotare che nel caso della domanda di omologa trasversale formulata da _____ non ricorre la condizione di cui all'art. 112, c. II, lett. d), prima parte, C.C.I.I. ove si richiede, fra l'altro, che la proposta sia stata approvata dalla maggioranza delle classi "*purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione*".

E infatti, se è pacifico che la proposta di concordato formulata da _____ ha raccolto il consenso di n. 7 classi sulle n. 8 classi di creditori ammesse al voto ed è stata quindi approvata dalla maggioranza delle classi, manca, fra le classi favorevoli, una classe formata da creditori titolari di diritti di prelazione.

Al riguardo, _____, specialmente per mezzo delle note autorizzate depositate in data 4.12.2025, ha evidenziato come in realtà la c.d. *golden class* di cui all'art. 112, c. II, lett. d), prima parte, C.C.I.I. potrebbe essere alternativamente individuata in una delle classi – favorevoli - nn. 7, 8 e 9, costituite da creditori privilegiati degradati al chirografo per incapacienza dell'attivo di liquidazione ai sensi dell'art. 84, c. V, C.C.I.I.

Ritiene il Collegio di non condividere detta impostazione e di aderire invece a quella largamente diffusa specialmente in dottrina e già circolante nella giurisprudenza di merito (cfr. *infra*) a ragione della quale la classe in questione deve essere costituita da creditori titolari di diritti di prelazione interessati al piano e quindi votanti per la parte capiente.

A favore di questa impostazione militano diversi argomenti.

In primo luogo, va evidenziato il dato letterale della norma ove espressamente si discute di "*creditori titolari di diritti di prelazione*" e che dunque, anche alla luce della necessaria interpretazione restrittiva di cui si è detto, sembra evocare esclusivamente i creditori i quali in forza del relativo titolo di preferenza possano attualmente e fattivamente esercitarlo sopra l'attivo loro destinato in via preferenziale, in ciò riposando la sostanza stessa della notizione di prelazione.

Del resto, la creazione di una prelazione che sopravviva all'esaurimento dell'attivo che ne costituisce oggetto aprirebbe la via a evidenti problemi di graduazione delle quote



chirografarie residue di credito (si pensi ad esempio al rapporto fra un credito ipotecario degradato e un credito assistito da privilegio generale mobiliare parimenti falcidiato).

In secondo luogo, occorre rilevare che lo stesso C.C.I.I. stabilisce espressamente all'art. 84, c. V, che la quota residua del credito privilegiato degradata per incapacienza dell'attivo di liquidazione *"è trattata come credito chirografario"* e che detta equiparazione è ribadita all'art. 109, c. V, ultimo periodo, ai fini del voto.

La quota degradata al chirografo per incapacienza di un credito originariamente privilegiato è normativamente considerata chirografia sia ai fini del trattamento concordatario sia ai fini del voto ragion per cui detta equiparazione, anche per ragioni di sistematicità, pare dover essere mantenuta anche ai fini dell'art. 112, c. II, lett. d), prima parte, C.C.I.I.

In terzo luogo, va rammentato che la disposizione da ultimo richiamata costituisce il recepimento nell'ordinamento domestico della disposizione di cui all'art. 11, § 1, lett. b), (i) (con il relativo Considerando n. 53) della Direttiva (UE) n. 2019/1023 e va dunque interpretata alla luce di tale fonte unionale.

Ora, l'art. 11 citato, per quanto qui di rilievo, prevede che *"gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'art. 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti: (...) b) è stato approvato: i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti"*.

Come è stato condivisibilmente osservato, *"la previsione unionale riportata è esplicita nell'affermare che se la proposta è stata votata a maggioranza, una delle classi deve avere rango almeno superiore a quello dei creditori non garantiti, e questo certamente non può riscontrarsi con riferimento ai creditori prelatizi degradati"* (Trib. Milano, Sez. II, 30.5.2024 ma cfr. anche *Id.*, 2.5.2024).

In quarto luogo, non si può omettere di considerare la ragione per cui, entro il sistema della c.d. ristrutturazione trasversale, il legislatore abbia ritenuto determinante ai fini dell'omologazione forzata del concordato non approvato il consenso, fra le classi votanti a maggioranza, anche di una sola classe di creditori purché formata da creditori prelatizi.



In sostanza, il legislatore unionale, prima, e nazionale, poi, sembrano aver voluto valorizzare il consenso dei creditori prelatizi “in quanto tali”, ovverosia per la parte capiente collocata in una autonoma classe (destinata se del caso a costituire la c.d. *golden class* che qui viene in rilievo), poiché si tratta di creditori che non hanno un interesse specifico alla soluzione concordataria perché ricevono quanto otterrebbero dalla liquidazione, cosicché il loro voto favorevole costituisce un significativo sostegno al debitore.

In conclusione, le classi nn. 7, 8 e 9 invocate da _____, in quanto costituite dalla quota degradata al chirografo per incapacienza del valore di liquidazione di crediti privilegiati, non possono assumere rilevanza ai fini della condizione di cui all’art. 112, c. II, lett. d), prima parte, C.C.I.I.

La domanda di omologazione c.d. trasversale formulata da parte ricorrente va dunque rigettata.

Rimane assorbita ogni ulteriore questione.

--=o0o=--

In difetto di opposizioni o contestazioni non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale,

visti gli artt. 43, 48 e 112, c. II, C.C.I.I.,

– dichiara l’estinzione del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da parte di _____ nei confronti di _____, iscritto al n.

_____ P.U. e riunito al presente procedimento n. _____ P.U.;

– non omologa il concordato preventivo proposto da _____;

– nulla sulle spese.

Si comunichi e si pubblichi ai sensi dell’art. 45 C.C.I.I.

Brescia, camera di consiglio del 11 dicembre 2025

Il giudice relatore estensore

Dott. Alessandro Pernigotto

Il presidente

Dott. Luca Perilli

